

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
Prolungamento Viale Arno - Tel. 0831/571460 - 571678 - Fax 0831/571324

ORDINANZA N° 1 DEL 1998

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DIRETTO. DA PARTE DEL VETTORE
MARITTIMO O IMPRESA DI NAVIGAZIONE O DEL NOLEGGIATORE, DI
OPERAZIONI PORTUALI (NAVE IN AUTOPRODUZIONE) E
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DELLA CAUZIONE.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n°84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 4 lettera d) dell'articolo 16 della citata legge 84/94, che prevede il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché il pagamento di un corrispettivo e la prestazione di idonea cauzione;

Visto il regolamento 31 marzo 1995, n°585, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°47 del 26 febbraio 1996, recante la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.16 della citata legge 84/94, ed in particolare l'art.8 del Regolamento medesimo, nonché le direttive in merito impartite con le Circolari serie VI, n°32, del 5 gennaio 1996 e n°33 del 15 febbraio 1996;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1997 e 11 novembre 1997, con i quali il Dr. Giuseppe Giurgola è stato rispettivamente nominato e confermato Commissario dell'Autorità portuale di Brindisi;

Sentita la Commissione Consultiva locale, riunitasi in data 6 novembre 1997;

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
Prolungamento Viale Arno - Tel. 0831/571460 - 571678 - Fax 0831/571324

In virtù dei poteri conferiti:

O R D I N A

Articolo 1

Il vettore marittimo o impresa di navigazione od il noleggiatore che intendono esercire direttamente operazioni portuali, in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere ed inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della propria struttura operativa in ambito portuale, devono richiedere - anche tramite un loro rappresentante che ne spenda il nome - specifica autorizzazione all'Autorità Portuale, presentando in doppio originale, entrambi in carta legale, la richiesta di cui al relativo allegato della presente Ordinanza, almeno 7 (sette) giorni prima del previsto arrivo della nave.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'equipaggio della nave, lo stesso deve risultare composto dal numero di elementi fissato dalla tabella d'armamento necessaria per la condotta nautica della nave e tale da garantire con qualifiche idonee ed adeguate, anche per numero, le operazioni portuali da svolgere.

Per poter utilizzare invece personale inserito nell'organico della propria struttura operativa in ambito portuale, i soggetti interessati devono essere iscritti nell'apposito Registro tenuto dall'Autorità Portuale, nel quale sono iscritti altresì i nominativi dei dipendenti in questione, con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra nonché del livello e profilo professionale rivestito, idoneo alle operazioni da svolgere.

Articolo 2

All'atto della domanda, il richiedente deve garantire:
a) la dotazione da parte della nave di mezzi meccanici ed attrezzature idonee ed adeguate allo svolgimento delle operazioni da compiere:

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -

Prolungamento Viale Arno - Tel. 0831/571460 - 571678 - Fax 0831/571324

b) la presenza nella tabella di armamento ovvero nell'organico della sua struttura operativa in ambito portuale, ove costituita, di un numero di elementi sufficienti ed in grado di espletare le operazioni in massima sicurezza;

c) la sussistenza di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio richiesto.

Articolo 3

L'Autorità Portuale, esperita la dovuta istruttoria, rilascia per la singola toccata della nave (od anche per più arrivi o partenze già programmati) specifica autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali richieste, il cui espletamento rimane comunque condizionato alla dimostrazione ed alla verifica del perdurare dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

Articolo 4

Nell'esercizio delle operazioni di cui trattasi, i soggetti autorizzati possono avvalersi anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette operazioni e non nell'autonomo esercizio delle stesse.

Articolo 5

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 è comunque subordinato al previo versamento da parte del richiedente di idonea cauzione, a garanzia del corrispettivo da pagare in relazione alla tipologia delle merci da trattare ed ai costi connessi al mantenimento degli spazi operativi adibiti a tali fini, come determinati ai sensi dell'art.6.

Articolo 6

Il corrispettivo per l'esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo o impresa di

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 -
Prolungamento Viale Arno - Tel. 0831/571460 - 571678 - Fax 0831/571324

navigazione o del noleggiatore (navi in autoproduzione), è composto da:

a) una prima parte variabile, correlata all'utilizzo delle infrastrutture portuali ed alla durata temporale dell'ormeggio, così articolata:

- per i primi 3 giorni, al giorno : €. 150.000
- 4° giorno : " 250.000
- 5° giorno : " 350.000
- 6° giorno : " 400.000
- 7° giorno e successivi : " 500.000

b) una ulteriore parte variabile, rapportata alla tipologia delle merci da trattare, così articolata:


- 1) Cereali e sfarinati: €. 70/tonn.
- 2) Carbone: " 70/tonn.
- 3) Rinfuse liquide ed assimilabili: " 20/tonn.
- 4) Rinfuse altre: " 70/tonn.
- 5) Prodotti e semiprodotti siderurgici in colli: " 70/tonn.
- 6) Merci varie in colli: " 200/tonn.
- 7) Colli eccezionali: " 300/tonn.
- 8) Containers: " 500/pezzo
- 9) Rotabili: " 700/pezzo

Articolo 7

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 9/1/1998 e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia.

10 8 GEN. 1998

**IL COMMISSARIO
Dott. Giuseppe GIURGOLA**



All: due fac-simile domanda

Si impegna a rendere disponibile, prima dell'inizio delle operazioni di cui trattasi, la documentazione attestante quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c).

Versa infine la somma di £., quale cauzione per il corrispettivo dovuto ai sensi dell'art.5 della citata Ordinanza, per i cui conteggi si impegna fin d'ora a fornire a consuntivo il dettaglio di tutti i dati necessari.

In fede

timbro e firma

Brindisi

(1) depennare le voci che non interessano.

=====

SI AUTORIZZA

Brindisi

IL COMMISSARIO
dell'Autorità Portuale

BRINDISI

Autorizzazione all'esercizio diretto di operazioni portuali di carico/scarico/ trasbordo/movimento (1) di merci relative alla nave prevista a Brindisi per più toccate già programmate.

Il sottoscritto, in nome e per conto della Spett.le (vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore (1) della unità indicata in oggetto) chiede ai sensi dell'Ordinanza n° del l'autorizzazione ad effettuare direttamente, in occasione di n°.. toccate complessive già programmate nelle date dal al, dal al, le operazioni portuali di carico/scarico/trasbordo/movimento (1) complessivamente della seguente merce:

.....
.....
.....

utilizzando i seguenti propri mezzi meccanici ed attrezzature:

.....
.....
.....

nonchè personale alle proprie dirette dipendenze.

- Dichiara, sotto la propria responsabilità:
- a) che i predetti meccanismi ed attrezzi sono idonei ed adeguati alle operazioni da svolgere oggetto della presente richiesta;
 - b) che il personale da utilizzarsi in tali operazioni, inserito nella tabella di armamento ovvero nell'organico della struttura operativa in ambito portuale, è numericamente sufficiente e professionalmente in grado di svolgere le operazioni richieste ai fini della sicurezza del lavoro in porto e della navigazione;
 - c) che persone e cose sono debitamente garantiti, mediante idoneo contratto assicurativo, da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in seguito al rilascio della presente autorizzazione.

ORTUA

Si impegna a rendere disponibile, prima dell'inizio delle operazioni di cui trattasi, la documentazione attestante quanto dichiarato alle precedenti lettere b) e c).

Versa inoltre la somma di €., quale cauzione per il corrispettivo dovuto ai sensi dell'art.5 della citata Ordinanza, per i cui conteggi si impegna fin d'ora a fornire a consuntivo il dettaglio di tutti i dati necessari.

Si impegna infine a fornire, toccata per toccata ed almeno tre (3) giorni prima dell'arrivo della nave, la descrizione della merce interessata alle operazioni autorizzate.

In fede

timbro e firma

Brindisi

(1) depennare le voci che non interessano.

=====

SI AUTORIZZA

Brindisi

IL COMMISSARIO
dell'Autorità Portuale